



**CONTROLLO DI ATTUAZIONE:
ADEMPIMENTI PREVISTI**

L.R. 3 aprile 2012, n.5

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
18 novembre 1998, n. 37
(Norme in materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44
(Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale S.o. al n. 15 del 05/04/2012

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

La legge regionale 5/2012 apporta modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

La legge introduce, tra i sistemi di trasporto pubblico regionale, anche quelli che rientrano nella cosiddetta "mobilità alternativa" che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, quali quelli a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili.

La legge definisce gli ambiti di traffico prevedendo la presenza di un unico ambito di traffico coincidente con il **bacino unico regionale**, in sostituzione dei tre bacini del testo previgente.

Nella legge sono previsti i nuovi contenuti e gli obiettivi del **Piano regionale dei trasporti**, nel quale vengono definiti, tra l'altro, i criteri generali per la determinazione dei servizi minimi, per la fissazione delle tariffe e per la ripartizione delle risorse.

Per assicurare la partecipazione alla formazione del Piano, è prevista la **Consulta regionale della mobilità**, con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di difesa degli utenti.

Il **Piano di bacino** diventa lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, da predisporre in collaborazione tra Regione, Province e ANCI, in sinergia attraverso la sottoscrizione di uno o più accordi di programma. Il Piano di bacino ha validità 6 anni e può essere aggiornato dopo 3 anni, con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Il Piano regionale dei trasporti ha validità decennale e viene aggiornato alla scadenza del Piano di bacino.

La legge si propone di assicurare il monitoraggio della mobilità regionale, coordinando, attraverso l'**Osservatorio sulla mobilità**, i flussi di informazione sull'offerta e sulla domanda.

La legge demanda alla Regione non solo la programmazione, ma anche l'amministrazione dei servizi ferroviari regionali, tramite l'affidamento della gestione con **contratti di servizio assegnati mediante gara ad evidenza pubblica**.

Una procedura analoga è utilizzata per la sottoscrizione dei contratti di servizio.

I Comuni sono stazioni appaltanti per le procedure concorsuali dei servizi aggiuntivi a quelli minimi di propria competenza.

La Giunta regionale, con **atto di indirizzo** da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente, fissa i criteri per determinare i servizi minimi di trasporto pubblico locale, sulla base di quelli generali definiti dal Piano regionale dei trasporti, al fine di assicurare coordinamento in merito ai contenuti sostanziali da inserire nei documenti di gara, e di stabilire le modalità per la determinazione dei servizi interferenti.

I servizi di trasporto pubblico regionale sono affidati mediante procedure di evidenza pubblica. La Giunta regionale dovrà approvare gli schemi dei contratti di servizio al fine di uniformare l'azione amministrativa.

La legge promuove inoltre l'istituzione di un **sistema tariffario integrato**, attraverso la creazione di un unico titolo di viaggio valido in tutto il territorio regionale.

Infine vengono **regolati i compensi e le indennità** degli amministratori delle società di trasporto pubblico locale, il cui capitale sociale sia posseduto, in modo maggioritario, dalla Regione, dalle sue agenzie, dagli enti locali o da società controllate dalla Regione e dagli enti locali. I compensi annui lordi per il presidente e gli amministratori non potranno superare rispettivamente l'80% ed il 50% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali.

CONFRONTO TRA PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E PIANO DI BACINO

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (art. 11)	PIANO DI BACINO (art. 12)
<p>Configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi degli altri atti di programmazione della Regione.</p> <p>Il Piano regionale dei trasporti, in particolare:</p> <p>a) individua le azioni politico amministrative della Regione nel settore dei trasporti e della viabilità per adeguare il livello del sistema delle infrastrutture agli standard europei;</p> <p>b) individua le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei servizi di trasporto;</p> <p>c) contiene gli indirizzi generali per la pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale;</p> <p>d) individua le misure atte a sviluppare i servizi ferroviari regionali e su sede fissa, anche al fine di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e l'impatto ambientale;</p> <p>e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento del Piano di bacino e dei piani e dei programmi comunali;</p> <p>e-bis) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei servizi minimi;</p> <p>f) stabilisce i criteri per l'individuazione da parte degli enti locali di interventi destinati alle persone a ridotta capacità motoria;</p> <p>g) individua le linee fondamentali dell'organizzazione del sistema regionale del trasporto merci e della logistica;</p> <p>h) stabilisce i criteri per l'individuazione dei territori a domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali;</p> <p>i) individua i criteri per la determinazione delle tariffe;</p> <p>l) individua i criteri per la valutazione degli elementi esterni del costo delle varie modalità del trasporto pubblico locale;</p> <p>m) individua le linee fondamentali per lo sviluppo del trasporto aereo;</p> <p>n) definisce i criteri per l'individuazione e la programmazione delle linee per la rete ciclopeditone nel territorio regionale;</p> <p>n-bis) individua i comuni, oltre a quelli previsti</p>	<p>E' lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti.</p> <p>Il Piano in particolare:</p> <p>a) determina l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, privilegiando quelle a minor impatto ambientale;</p> <p>b) individua i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;</p> <p>c) individua i servizi di trasporto, identificando esattamente quelli minimi;</p> <p>d) individua i territori a domanda debole, i territori montani e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto;</p> <p>e) stabilisce il programma dei servizi;</p> <p>f) individua gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico regionale e locale;</p> <p>g) definisce le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni;</p> <p>h) individua interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria;</p> <p>i) individua gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi;</p> <p>l) assicura l'integrazione fra i sistemi di trasporto garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa e garantendo comunque la qualità del servizio;</p> <p>m) individua ed elimina i servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa;</p> <p>n) individua i servizi che possono essere eserciti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.</p>

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

<p>dall' articolo 36, comma 1 del d.lgs. 285/1992, che devono approvare i Piani urbani del traffico;</p> <p>o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale;</p> <p>o-bis) individua le misure per favorire, all'interno delle strutture regionali e degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali.</p>	
<p>Il Piano regionale dei trasporti è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ha validità di dieci anni e viene aggiornato, alla scadenza del Piano di bacino, con le stesse modalità previste per l'approvazione.</p> <p>Il Piano regionale dei trasporti resta valido fino all'approvazione del Piano successivo.</p>	<p>Il Piano di bacino è approvato mediante accordo di programma ed è sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato accordo, il Piano è approvato dalla Regione.</p> <p>Il Piano di bacino ha validità sei anni e viene aggiornato ogni tre anni, con le stesse modalità della sua approvazione.</p> <p>Il Piano di bacino resta valido fino all'approvazione del Piano successivo.</p>

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

FUNZIONI DELLA REGIONE

La Regione svolge i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, nonché i compiti di indirizzo, coordinamento, allocazione delle risorse, vigilanza, monitoraggio, nei limiti della presente legge e del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (art. 17)

Approva il Piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, in armonia con le previsioni dei Piani e della programmazione regionale e tenendo conto della programmazione degli Enti locali

Individua i criteri per la determinazione dei servizi minimi e ripartisce le risorse finanziarie destinate al loro finanziamento, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali delle strutture regionali e degli enti locali concedenti

Ripartisce il fondo regionale dei trasporti, sulla base del Piano regionale dei trasporti e del Piano di bacino

Svolge le funzioni di **programmazione e amministrazione relative ai servizi ferroviari e di trasporto su gomma**, di gran turismo e di interesse interregionale, **approvando anche i programmi dei servizi** che devono essere coerenti con gli altri servizi offerti e con le infrastrutture esistenti

Garantisce il funzionamento dell'Osservatorio del sistema trasportistico regionale, nell'ambito del sistema informativo territoriale

Contribuisce a promuovere lo sviluppo dell'Aeroporto regionale dell'Umbria e del complesso dei servizi aerei

Svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività conferite agli enti locali ai fini della presente legge

Affida i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e stipula i relativi contratti

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

FUNZIONI DELLE PROVINCE

(art. 18)

Predisposizione e approvazione del Piano di bacino, in collaborazione con la Regione ed ANCI

Funzioni in materia sanzionatoria, relative ai compiti conferiti con la presente legge

Approvazione del programma dei servizi, compresi i servizi lacuali e quelli da svolgere sui territori a domanda debole, montani e sugli spazi rurali

Funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi extra-urbani su gomma e quelle del trasporto lacuale

Svolgimento delle funzioni relative al riconoscimento dell'idoneità dei percorsi, delle variazioni e dell'ubicazione delle fermate, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio su strada

Definizione dei servizi minimi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. **Istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi**, con oneri a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con i comuni

Vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati conseguiti nella gestione del medesimo ed **invio semestrale alla Regione dei risultati della rendicontazione** relativa ai contratti di servizio

Verifiche e rilascio di autorizzazioni all'esercizio per i servizi di competenza in materia di impianti fissi e linee automobilistiche, compresi i servizi sostitutivi.

Partecipazione al funzionamento dell'Osservatorio sulla mobilità, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi, con particolare riferimento al monitoraggio delle frequentazioni

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

FUNZIONI DEI COMUNI

(art. 19)

Predisposizione e approvazione dei piani e dei programmi comunali, congruenti con gli altri piani e programmi di trasporto pubblico regionali e provinciali

Istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi, con oneri a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la provincia, congruenti con gli altri servizi di trasporto pubblico.
Predisposizione, per i servizi aggiuntivi a quelli minimi, il programma dei servizi, che deve risultare coerente con il Piano di bacino.

Espletamento, in qualità di stazione appaltante, delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi aggiuntivi di propria competenza, stipulando i relativi contratti di servizio, qualora non abbiano aderito alla gara esperita dalla Regione. Spetta ai comuni inoltre **l'erogazione del corrispettivo** previsto dai contratti di servizio.

Funzioni in materia sanzionatoria, relative ai compiti conferiti con la presente legge

Predisposizione di servizi destinati alla mobilità di persone a ridotta capacità motoria e sensoriale e svolgimento delle funzioni amministrative per la relativa gestione

Predisposizione dei servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali

Partecipazione al funzionamento dell'Osservatorio sulla mobilità, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi, con particolare riferimento al monitoraggio delle frequentazioni

Svolgimento delle funzioni relative al riconoscimento dell'idoneità dei percorsi, delle variazioni e dell'ubicazione delle fermate, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio su strada

Vigilanza sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio ed invio alle province e all'Osservatorio della mobilità, **i dati ed i risultati della rendicontazione annuale** previsti dai contratti di servizio

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

Di seguito sono elencati i principali adempimenti previsti dalla legge regionale, con riferimento agli ambiti sopra indicati.

Nel presente lavoro, l'analisi dell'attuazione della legge regionale viene proposta secondo un duplice schema di lettura:

- il "*Cronogramma*" dispone gli adempimenti previsti in ordine temporale, limitatamente a quelli per i quali sia previsto un termine esplicito o comunque determinabile sulla base dell'articolato;
- la "*Tabella di attuazione*" contiene invece la totalità degli adempimenti previsti, nell'ordine in cui compaiono nel testo di legge, a prescindere dalla presenza di un termine per la loro attuazione.

In entrambi i casi, i riferimenti all'articolato sono quelli della legge 38/1998, così coordinata con le modifiche da ultimo introdotte.

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

CRONOGRAMMA

Il seguente schema mette in relazione gli adempimenti in ordine temporale, sulla base della data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/2012.

Nel cronogramma sono stati inseriti unicamente gli adempimenti per i quali è previsto un termine esplicito.

N.B. Nella colonna "Adempimenti" i riferimenti all'articolato sono quelli della legge 38/1998, così coordinata con le modifiche da ultimo introdotte

DATA	ARTICOLO LEGGE n. 5/2012	ADEMPIMENTI
6 aprile 2012		Entrata in vigore della legge regionale
Entro il 6 luglio 2012 <i>(entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge)</i>	Art. 39	Le società di trasporto pubblico partecipate della Regione adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali in merito al compenso lordo annuale attribuito all'amministratore unico al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, che non può essere superiore rispettivamente all'80% e al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.
Entro il 4 agosto 2012 <i>(entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge)</i>	Art. 38	La Regione, al fine di assicurare un'ampia partecipazione alla fase di formazione del Piano regionale dei trasporti e del Piano di bacino, istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, la Consulta regionale degli utenti della mobilità. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina con regolamento, la composizione della Consulta , e ne definisce i compiti e il funzionamento.
Entro il 4 agosto 2012 <i>(entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge)</i>	Art. 38	La Regione approva il Piano regionale dei trasporti , anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari sia non ferroviari, su gomma e lacuali, nonché quelli aerei, tenendo anche conto delle relative infrastrutture. Il Piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale e degli atti di programmazione della Regione (art. 11, comma 1).

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

DATA	ARTICOLO LEGGE n. 5/2012	ADEMPIMENTI
Dopo l'approvazione del Piano regionale dei trasporti	Art. 38	La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, le modalità di confronto tra Regione, province ed ANCI, ai fini della redazione del Piano di bacino. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti, in modo da garantire il coordinamento tra i servizi erogati (art. 12, comma 1).
Entro il 2 novembre 2012 <i>(entro 90 giorni dall'approvazione del Piano regionale dei trasporti)</i>	Art. 38	Approvazione del Piano di bacino mediante accordo di programma, sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato accordo il Piano di bacino è approvato dalla Regione (art. 12, comma 2). Il Piano di bacino ha validità sei anni e viene aggiornato ogni tre anni, con le stesse modalità della sua approvazione. Il Piano di bacino resta valido fino all'approvazione del Piano successivo (art. 12, comma 3).
	Art. 38	Preventivamente, i comuni con popolazione superiore ai 12.000 abitanti predispongono il programma dei servizi minimi urbani che rientrano nel fondo regionale dei trasporti (art. 13 c. 7).
Entro il 2 novembre 2012 <i>(entro 90 giorni dall'approvazione del Piano regionale dei trasporti)</i>	Art. 38	I comuni approvano i piani urbani della mobilità (PUM) che integrano i Piani urbani del traffico. Il Piano urbano della mobilità è approvato dal Comune previa conferenza dei servizi, che verifica la congruenza del medesimo, rispetto al Piano di bacino. Alla conferenza partecipano la Regione, le province ed i comuni limitrofi, anche al fine di garantire il coordinamento e l'intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto (art. 13 c. 1)

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

TABELLA DI ATTUAZIONE

La tabella che segue contiene la totalità degli adempimenti previsti, nell'ordine in cui compaiono nel testo di legge, a prescindere dalla presenza di un termine per la loro attuazione.

N.B.: I riferimenti all'articolato sono quelli della legge 38/1998, così coordinata con le modifiche da ultimo introdotte

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO	TEMPI PREVISTI
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			
Giunta regionale			DRG	Disciplina con proprio atto le modalità per la gestione delle somme accantonate ai fini dell'incentivazione e dell'attuazione di azioni di promozione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale , compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi (0,5% del totale delle risorse disponibili in bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale) (art. 2, comma 2, lett. e)	Non previsti
Giunta regionale			Regolamento	Disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate ai fini dell' erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico regionale e locale (2% del totale delle risorse disponibili in bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale) (art. 2, comma 2, lett. f)	previsti

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI	TIPO PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO	TEMPI PREVISTI
Regione			DGR	Adotta il Piano regionale dei trasporti (con validità decennale), anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa, sia ferroviari che non ferroviari, su gomma, aerei e lacuali, tenendo conto delle relative infrastrutture. Il Piano regionale dei trasporti è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (art. 11, comma 4)	120 giorni dall'entrata in vigore della legge
Consiglio regionale			DCR	Approva il Piano regionale dei trasporti (art. 17, comma 3)	-
Giunta regionale			DGR	Stabilisce con proprio atto le modalità di confronto per la predisposizione del Piano di bacino , che deve essere redatto in collaborazione con le province e con l'ANCI. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti, in modo da garantire il coordinamento tra i servizi erogati. (art. 12, comma 1)	Non previsti

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI	TIPO PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO	TEMPI PREVISTI
Giunta regionale	Province		Accordo di programma	Approvano il Piano di bacino mediante accordo di programma. In caso di mancato accordo da parte delle province, il piano è approvato dalla Regione (art. 12, comma 3). Il Piano ha validità 6 anni e può essere aggiornato con le stesse modalità di approvazione (art. 12, commi 2 e 3).	Entro 90 giorni dalla data di efficacia del Piano regionale dei trasporti
	Comuni			Approvano i piani urbani della mobilità (PUM) che integrano i Piani urbani del traffico (previa conferenza dei servizi che verifica la congruità del PUM rispetto al Piano di bacino) (art. 13 c. 1)	Entro 90 giorni dalla data di efficacia del Piano regionale dei trasporti
Regione	Province			Promuovono specifiche intese fra i comuni che approvano il Piano urbano del traffico al fine di una programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale (art. 13, c. 4)	-
	Comuni con pop >12.000 ab		-	Predispongono il programma dei servizi minimi urbani che rientrano nel fondo regionale dei trasporti (art. 13 c. 7)	Entro 90 giorni dalla data di efficacia del Piano regionale dei trasporti

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI	TIPO PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO	TEMPI PREVISTI
Giunta regionale			DGR	<p>Relativamente agli investimenti in mezzi di trasporto, la Giunta regionale approva specifici atti relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i mezzi di trasporto su gomma e su ferro anche non convenzionali, finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini, compresi quelli a ridotta capacità motoria e sensoriale; • le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento; • i soggetti assegnatari dei mezzi; • le garanzie che i soggetti assegnatari dei mezzi devono fornire agli enti erogatori del finanziamento pubblico, anche se parziale (art. 16) 	Non previsti
Giunta regionale			Regolamento	<p>Disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate ai fini di investimenti mirati al miglioramento dell'accesso e alla fruizione del trasporto (art. 16, comma 4)</p>	Non previsti
Regione			DGR	<p>Approva il programma dei servizi interregionali su gomma di gran turismo ed interregionali che deve essere coerente con gli altri servizi offerti (art. 17, comma 2, lett. d)</p>	Non previsti

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI	TIPO PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO	TEMPI PREVISTI
Regione			DGR	Approva il programma dei servizi ferroviari , che deve essere coerente con gli altri servizi offerti e con le infrastrutture ferroviarie (art. 17, comma 2, lett. e)	Non previsti
	Province			Approvano il programma dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro , compresi i servizi lacuali e quelli da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti (art. 18, comma 1, lett. b)	Non previsti
	Comuni			Predispongono per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del Piano di bacino (art. 19, comma 2, lett. a)	Non previsti
Giunta regionale			DGR	Approva un atto di indirizzo in cui vengono individuati, previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri per determinare i servizi minimi, sulla base dei criteri generali individuati dal Piano regionale dei trasporti al fine di assicurare coordinamento in merito ai contenuti sostanziali da inserire nei documenti di gara, e di stabilire le modalità per la determinazione dei servizi interferenti (art. 21)	Prima della scadenza dei contratti di servizio in essere

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI	TIPO PROVVEDIMENTO	ADEMPIMENTO	TEMPI PREVISTI
Giunta regionale			DGR	Approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi di gara e per i capitolati d'appalto , al fine di uniformare l'azione amministrativa (art. 23)	Non previsti
Giunta regionale			DGR	Promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato , anche articolato per ambiti territoriali, che consente all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale con il pagamento di un unico titolo di viaggio e ne individua le modalità di attuazione (art. 28)	Non previsti
		Società di trasporto pubblico partecipate della Regione	-	Adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali in merito ai compensi lordi annuali attribuito all'amministratore unico al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, che non può essere superiore all'80% e al 50% dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali (art. 39, LR 5/2012).	Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge

Legge Regionale 3 aprile 2012, n.5

FIRME

<i>L'istruttore</i>	Nicola Falocci
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	Maria Rita Francesconi
<i>Il Dirigente</i>	Maria Trani
<i>Data</i>	Perugia, 20 aprile 2012